

Codice A1813A

D.D. 23 febbraio 2016, n. 428

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 10/16 per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra orografica del Torrente Germanasca in Comune di Salza di Pinerolo, località Didiero. Richiedente: Comune di Salza di Pinerolo.

Con nota in data 31/07/2015 il Comune di Salza di Pinerolo, C.F. 85003370013, ha presentato istanza, successivamente integrata in data 19/01/2016, per la realizzazione di un'opera di difesa spondale costituita da scogliera in massi di cava cementati, avente lunghezza complessiva di 43m circa e altezza massima di 2m misurata dal piano di fondazione, sormontata da mantellata antiersiva in massi di cava cementati posata sulla sponda per una larghezza di 2,50m, da eseguirsi in sinistra orografica del corso d'acqua denominato Torrente Germanasca, in Comune di Salza di Pinerolo, località Didiero.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Andrea Martignoni e datati gennaio 2016, costituiti dalla relazione illustrativa, dalla relazione idraulica e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Chianocco, con delibera di Giunta Comunale in data 19/01/2016 n. 2, ha approvato gli elaborati suddetti.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n.13633 del 03/02/2016 ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2071 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti

acquatici; visto altresì il parere di *Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora* prot. n.13633 del 03/02/2016;

- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Salza di Pinerolo all'esecuzione dell'intervento di difesa spondale previsto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. l'opera di difesa spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a valle nell'esistente sponda, nonché adeguatamente attestata e raccordate a monte in corrispondenza del manufatto di difesa esistente; il paramento esterno della medesima dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà comunque essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. i massi di cava costituenti la difesa spondale (scogliera e mantellata) dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,52 m³ e peso non inferiore a 14 q.li (come precisato dal professionista incaricato ing. Martignoni con nota trasmessa via e_mail a questo Settore in data 19/02/2016); inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere previste in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
9. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'intervento, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'intervento stesso sia, in seguito, giudicato incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone